REGOLAMENTO (CEE) N. 231/73 DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 1973

che modifica i regolamenti nn. 134/67/CEE e 137/67/CEE relativi ai prezzi limite ed al sistema detto «prodotti pilota e prodotti derivati» nel settore delle carni suine, soprattutto per quanto concerne la nomenclatura dei prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre introdurre suddivisioni specifiche per il bacon ed i prodotti analoghi, data la loro importanza negli scambi della Comunità allargata; che è pertanto necessario adattare l'articolo 1 del regolamento n. 134/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite per i suini macellati (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2139/72 (4), nonché gli allegati del regolamento n. 137/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che stabilisce le norme generali relative al sistema detto «prodotti pilota e prodotti derivati» che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2/72 (6);

considerando che, per garantire l'uniformità della nomenclatura dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, occorre precisare e armonizzare il testo della sottovoce 15.01 A I nelle varie lingue della Comunità;

considerando che la nomenclatura tariffaria di cui al regolamento n. 121/67/CEE figura nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai sensi del presente regolamento sono considerati:

a) «mezzena bacon», la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;

b) «3/4 anteriori», la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;

c) «3/4 posteriori», la mezzena bacon senza la spalla, anche non disossata;

d) «parti centrali», la mezzena bacon senza il prosciutto e la spalla, anche non disossata.

2. Ai sensi delle sottovoci 02.06 B I b) 3, 4, 5, 6 e 7 della tariffa doganale comune, sono considerati leggermente secchi o affumicati i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine nella carne è superiore a 2,8. È considerato tenore in proteine il tenore in azoto moltiplicato per il fattore 6,25.

Il tenore in azoto è determinato secondo il metodo I.S.O. P.R. n. 1233.

Articolo 2

L'elenco dei prodotti di cui alle voci 02.06 e 15.01 della tariffa doganale comune, contenuto nell'allegato II, lettera b), del regolamento n. 137/67/CEE, è sostituito dall'elenco seguente:

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2367/67.
(4) GU n. L 229 del 7. 10. 1972, pag. 3.
(5) GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2395/67.
(6) GU n. L 2 del 4. 1. 1972, pag. 1.

N. della tariffa	Designazione delle merci
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate: B. della specie suina domestica: I. Carni: a) salate o in salamoia: 1. In carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. Mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori e parti centrali: aa) Mezzene bacon bb) 3/4 anteriori cc) 3/4 posteriori e parti centrali 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati 4. Spalle, anche in parti, non disossate 5. Lombate, anche in parti, non disossate 6. Pancette (ventresche), anche in parti 7. altre b) secche o affumicate: 1. In carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. Mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori e parti centrali: aa) Mezzene bacon bb) 3/4 anteriori cc) 3/4 posteriori e parti centrali 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati: aa) leggermente secchi o leggermente affumicati bb) altri 4. Spalle, anche in parti, non disossate: aa) leggermente secche o leggermente affumicate bb) altre 5. Lombate, anche in parti, non disossate: aa) leggermente secche o leggermente affumicate bb) altre 6. Pancette (ventresche), anche in parti: aa) leggermente secche o leggermente affumicate bb) altre 7. Altre: aa) leggermente secche o leggermente affumicate bb) non nominate

N. della tariffa	Designazione delle merci
02.06 *(segue)*	B. II. Frattaglie: a) Teste, anche in parti; gole b) Zampe; code c) Rognoni d) Fegati e) Cuori; lingue; polmoni f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme g) altre
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi: A. Strutto ed altri grassi di maiale: I. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) II. altri

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Articolo 3

L'elenco dei prodotti di cui alla voce 02.06 della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 1 del regolamento n. 134/67/CEE e per i quali sono fissati prezzi limite, è sostituito dall'elenco seguente:

N. della tariffa	Designazione delle merci
02.06	Carni e frattaglie commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate: B. della specie suina domestica: I. Carni: a) salate o in salamoia: 2. Mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori o parti centrali: aa) mezzene bacon 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati 4. Spalle, anche in parti, non disossate 5. Lombate, anche in parti, non disossate 6. Pancette (ventresche), anche in parti

Articolo 4

L'allegato I del regolamento n. 137/67/CEE è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

La tariffa doganale comune è modificata in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1973 per quanto concerne la voce 15.01 della tariffa doganale comune e dal 1° febbraio 1973 per quanto concerne la voce 02.06 della tariffa doganale comune.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti pilota e dei prodotti derivati dai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE

	N. della nomenclatura dell'allegato II del regolamento n. 137/67/CEE	Designazione dei prodotti
Prodotto pilota	02.01 A III a) 1	Carni della specie suina domestica, in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna
Prodotti derivati	02.01 A III a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:
		6. altre
	02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia:
		7. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna
		7. altre:
		aa) leggermente secche o leggermente affumicate
		bb) non nominate
Prodotto pilota	02.01 A III a) 2	Prosciutti, anche in parti, non disossati
Prodotti derivati	02.01 A III a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:
		6. altre
	02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia:
		7. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		3. Prosciutti, anche in parti, non disossati:
		aa) leggermente secchi o leggermente affumicati
		bb) altri
		7. altre:
		aa) leggermente secche o leggermente affumicate
		bb) non nominate
	16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:
	B	altri:
	I	Salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti

	N. della nomenclatura dell'allegato II del regolamento n. 137/67/CEE	Designazione dei prodotti
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	B	altre:
	III	non nominate:
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine:
		aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti
		cc) altre
Prodotto pilota	02.01 A III a) 3	Spalle, anche in parti, non disossate
Prodotti derivati	02.01 A III a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:
		6. altre
	02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia:
		7. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		4. Spalle, anche in parti, non disossate:
		aa) leggermente secche o leggermente affumicate
		bb) altre
		7. altre:
		aa) leggermente secche o leggermente affumicate
		bb) non nominate
	16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:
	B	altri:
	I	Salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti
	II	non nominati
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	B	altre:
	III	non nominate:
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine:
		bb) Spalle, anche in parti
		cc) altre

	N. della nomenclatura dell'allegato II del regolamento n. 137/67/CEE	Designazione dei prodotti
	16.02 B III	2. 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine
		3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi di ogni natura od origine
Prodotto pilota	02.01 A III a) 4	Lombate, anche in parti, non disossate
Prodotti derivati	02.01 A III a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:
		6. altre
	02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia:
		7. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		5. Lombate, anche in parti, non disossate:
		aa) leggermente secche o leggermente affumicate
		bb) altre
		7. altre:
		aa) leggermente secche o leggermente affumicate
		bb) non nominate
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	B	altre:
	III	non nominate:
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine:
		aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti
Prodotto pilota	02.01 A III a) 5	Pancette (ventresche), anche in parti
Prodotti derivati	02.01 A III a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:
		6. altre
	02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia:
		7. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		6. Pancette (ventresche), anche in parti:
		aa) leggermente secche o leggermente affumicate
		bb) altre

	N. della nomenclatura dell'allegato II del regolamento n. 137/67/CEE	Designazione dei prodotti
	02.06 B I b)	7. altre:
		aa) leggermente secche o leggermente affumicate
		bb) non nominate
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	B	altre:
	III	non nominate:
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		2. 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine
		3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi di ogni natura od origine
Prodotto pilota	02.05 A I	Lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia
Prodotti derivati	02.05 A II	Lardo secco o affumicato
	02.05 B	Grasso di maiale
	16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:
	B	altri:
	I	Salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti
	II	non nominati
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	B	altre:
	III	non nominate:
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine:
		cc) altre
		2. 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine
		3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi di ogni natura od origine

	N. della nomenclatura dell'allegato II del regolamento n. 137/67/CEE	Designazione dei prodotti
Prodotto pilota	02.06 B I a) 2 aa)	mezzene bacon
Prodotti derivati	02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia: 2. bb) 3/4 anteriori cc) 3/4 posteriori e parti centrali 7. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate: 2. Mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori e parti centrali aa) mezzene bacon bb) 3/4 anteriori cc) 3/4 posteriori e parti centrali 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati: aa) leggermente secchi o leggermente affumicati 4. Spalle, anche in parti, non disossate: aa) leggermente secche o leggermente affumicate 5. Lombate, anche in parti, non disossate: aa) leggermente secche o leggermente affumicate 6. Pancette (ventresche), anche in parti: aa) leggermente secche o leggermente affumicate 7. altre: aa) leggermente secche o leggermente affumicate

ALLEGATO II

1. Il capitolo 2 della tariffa doganale comune è modificato come segue:

a) Le parole «Nota complementare» sono sostituite dalle parole «Note complementari».

b) L'attuale nota complementare diventa la nota complementare 1.

c) Sono aggiunte le seguenti note complementari 2 e 3:

«2. Sono considerati:

A. "Mezzena bacon", ai sensi delle sottovoci 02.06 B I a) 2 aa) e 02.06 B I b) 2 aa), la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

B. "3/4 anteriori" ai sensi delle sottovoci 02.06 B I a) 2 bb) e 02.06 B I b) 2 bb), la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata.

C. "3/4 posteriori" ai sensi delle sottovoci 02.06 B I a) 2 cc) e 02.06 B I b) 2 cc), la mezzena bacon senza la spalla, anche non disossata.

D. "Parti centrali" ai sensi delle sottovoci 02.06 B I a) 2 cc) e 02.06 B I b) 2 cc), la mezzena bacon senza il prosciutto e la spalla, anche non disossata.

3. Ai sensi delle sottovoci 02.06 B I b) 3 aa), 4 aa), 5 aa), 6 aa) e 7 aa) della tariffa doganale comune, sono considerati leggermente secchi o leggermente affumicati i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto moltiplicato per il fattore 6,25) nella carne è superiore a 2,8.»

2. Le sottovoci 02.06 B I e 15.01 A della tariffa doganale comune sono modificate come segue:

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:		
	B. della specie suina domestica:		
	I. Carni:		
	a) salate o in salamoia:		
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	25 (P)	—
	2. mezzene bacon, ¾ anteriori, ¾ posteriori o parti centrali:		
	aa) Mezzene bacon	25 (P)	—
	bb) ¾ anteriori	25 (P)	—
	cc) ¾ posteriori o parti centrali	25 (P)	—

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.06 *(segue)*	B. I a) 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati	25 (P)	—
	4. Spalle, anche in parti, non disossate	25 (P)	—
	5. Lombate, anche in parti, non disossate	25 (P)	—
	6. Pancette (ventresche), anche in parti	25 (P)	—
	7. altre	25 (P)	—
	b) secche o affumicate:		
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	25 (P)	—
	2. Mezzene bacon, ¾ anteriori, ¾ posteriori o parti centrali:		
	aa) mezzene bacon	25 (P)	—
	bb) ¾ anteriori	25 (P)	—
	cc) ¾ posteriori o parti centrali	25 (P)	—
	3. Prosciutti, anche in parti, non disossati:		
	aa) leggermente secchi o leggermente affumicati	25 (P)	—
	bb) altri	25 (P)	—
	4. Spalle, anche in parti, non disossate:		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	25 (P)	—
	bb) altre	25 (P)	—
	5. Lombate, anche in parti, non disossate:		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	25 (P)	—
	bb) altre	25 (P)	—
	6. Pancette (ventresche), anche in parti:		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	25 (P)	—
	bb) altre	25 (P)	—
	7. altre:		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	25 (P)	—
	bb) non nominate	25 (P)	—
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
	A. Strutto ed altri grassi di maiale:		
	I. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)	4 (P)	3
	II. altri	20 (P)	—

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.